

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 maggio 2023, n. 153
LADI S.R.L. - PARERE FAVOREVOLE, con PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di VERIFICA DI COMPATIBILITA' ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione presentata dal Comune di Barletta (Bat), per un Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. 4/2019 per n. 16 posti, denominato "La Collina dei Ricordi" da realizzare nel Comune di Barletta alla via Imbriani n. 120 - ASL BAT

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "*Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta*";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti*".

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e smi, e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

- 1) la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno di cui al R.R.n.4/2019;
- 2) l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
- 3) la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata

in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);

4) il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.4 : "Strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza"

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto 1.2.4. le RSA ed il Centro diurno non autosufficienti, di cui al RR 4 del 2019 e smi.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le conseguenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;

8) unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:

a) specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;

b) in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

9) le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o

supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del R.R. n. 4 del 2019 (*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento - Centro diurno per soggetti non autosufficienti*) (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere requisiti di seguito indicati:

R.R. n. 4/2019 - ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI

R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO NON AUTOSUFFICIENTI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI:

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per soggetti non autosufficienti
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

Con particolare riferimento all' art. 7.1 del RR 4 del 2019 REQUISITI SPECIFICI STRUTTURALI DELLE RSA E DEL CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI "Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "Requisiti minimi strutturali" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

a) nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);

b) nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.)."

Con Legge Regionale n. 18 del 2020 "Misure di semplificazione in materia di requisiti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" all'art. 3 "Disposizioni in materia di requisiti strutturali" comma 1 si stabilisce quanto segue: "1. Ferma restando l'applicazione della metratura minima prevista dalle disposizioni regolamentari in materia di standard edilizi e igienico-sanitari relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, e salva diversa specifica previsione regolamentare, ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono consentite difformità dalla metratura minima totale prevista, nonché dalla metratura minima prevista in relazione a singoli locali e ambienti, contenute nel margine del 10 per cento in caso di immobili esistenti alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione."

Con pec trasmessa in data 24/01/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006469 del 27/04/2022, il Comune di Barletta, a seguito dell'istanza formulata secondo il modello di domanda presentata dal Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Ladi S.r.l. –PI 04335980712 - con sede in Manfredonia, Via G. Palatella n. 75/A, ha chiesto la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti per n. 27 posti, denominato "La Collina dei Ricordi", da realizzare nel Comune di Barletta alla via Imbriani n.120. Tale richiesta rientra nel XII bimestre di valutazione delle istanze ai sensi della DGR n. 2037/2013.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti non autosufficienti RR n. 4/2019 (allegato Rea 4 alla DGR 2153/2019);
- Nota prot. n. C_A669-1-2022-01-24-0005666 del Comune di Barletta ad oggetto "Richiesta parere propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza ex Art.60 ter del RR4/2019 denominato "La Collina dei ricordi" per n. 27 persone non autosufficienti ubicato in Barletta alla via Imbriani n. 120";
- Documento di identità del Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società Ladi S.r.l.;
- Contratto di locazione ad uso diverso sottoposto a condizione sospensiva, stipulato in data 22/09/2021 tra la Sig.ra Drago Elisabetta, in qualità di "Parte locatrice" e la società Ladi Srl, in persona del suo legale rappresentante Sig. Michele La Torre, in qualità di "parte conduttrice". Nel predetto contratto si rileva che "Art. 3. (...) Si precisa che la validità del presente preliminare di contratto di locazione ad uso diverso è condizionata all'ottenimento del Parere positivo di compatibilità della Regione puglia ai sensi della L. 9/2017 e connessi regolamenti regionali per l'apertura della Struttura socio-sanitaria ex L.9/2017. La durata del presente preliminare di contratto di locazione è valida fino alla data del 31/03/2022, e potrà essere prorogata, con l'accordo di entrambe le parti, di ulteriori altri tre mesi (...);
- Elaborato planimetrico del progetto relativo al Centro diurno per soggetti non autosufficienti;
- Relazione tecnica descrittiva asseverata;
- Documento di identità dell'ing. Carlo Pietro Follieri;
- Parametri strutturali ai sensi del DPR Puglia n. 2037/2013;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 e 76 del DPR445/2000, nella quale il legale rappresentante della società dichiarava che l'elenco dei parametri rispetto ai quali intende essere valutato, per il Centro Diurno per soggetti non autosufficienti denominato "La Collina dei ricordi" sito in Barletta (Bt) in Via Imbriani n. 120, piano terra, nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo Distretto socio-sanitario di riferimento ai sensi della DGR n. 2037/2013;
- Documento di identità del Sig. La Torre Michele, in qualità di legale rappresentante della società;
- Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 e 76 del DPR445/2000, nella quale il legale rappresentante della società dichiarava che "in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione si obbliga a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nell'elaborato progettuali e con relative planimetrie e nella Relazione generale che illustri nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013, da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DRG n.- 2037/2013.";

Con DD n. 355 del 17/12/2020 pubblicata sul BURP n. 172 del 24/12/2020 avente ad oggetto "Regolamento Regionale 4 e 5 del 2019 determinazione provvisoria dei posti da assegnare ai fini del parere di compatibilità

al fabbisogno regionale – I bimestre” in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 2037 del 2013 e dalle DGR nn. 2153 e 2154 del 2019 sono stati fissati i criteri per l’assegnazione dei posti disponibili nei diversi distretti nell’ipotesi di *“posti disponibili uguale o superiore al numero dei posti richiesti”* ovvero di *“fabbisogno residuo inferiore al numero di posti complessivamente richiesto”*.

Con DD n. 212 del 20.07.2021 n. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 97 del 29-7- 2021 ad oggetto *“Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BT”*, sono state istruite le istanze relative ai bimestri II-V, provvedendo ad assegnare in via provvisoria i posti ai vari soggetti richiedenti e rinviando a successiva determinazione dirigenziale il rilascio del parere di compatibilità finalizzato all’autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell’art. 7 della LR 9/2017, nonché a dichiarare inammissibili le istanze prive dei requisiti. Si provvedeva, altresì, ad approvare i criteri di assegnazione dei posti ai Distretti in esubero applicabili al periodo I -V bimestre, al periodo VI-X e così via.

Con DD n. 248 del 11.08.2021 ad oggetto *“Modifica in parte qua della Determinazione dirigenziale n. 212 del 20/07/2021 avente ad oggetto Regolamento Regionale 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio – Bimestri dal II al V – Provincia di BT”*, la Regione procedeva a modificare l’allegato I - Provincia di Bt -DSS carenti e a confermare e riapprovare quanto previsto nella DD 212 del 20.07.2021.

Con DD n. 405 del 29.12.2021 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 5, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal VI al X –Provincia di Barletta/Andria/Trani – Ricognizione posti residui”*, la Regione provvedeva ad istruire le istanze relative ai bimestri dal VI al X assegnando in via provvisoria i posti ai soggetti richiedenti ricadenti nei distretti carenti. Dopo l’assegnazione dei posti ai DSS carenti, dal numero totale dei posti residui dopo il X bimestre è stata calcolata la percentuale del 10% da assegnare ai Distretti in esubero su base provinciale.

Al termine della predetta assegnazione residuavano, pertanto, nei DSS carenti alla fine del X bimestre ulteriori 16 posti così ridistribuiti:

- n. 11 posti nel Dss di Margherita di Savoia;
- n. 5 posti nel Dss di Barletta.

Con DD n. 449 del 22/12/2022 ad oggetto *“Regolamento Regionali 21 gennaio 2019 n. 4, determinazione provvisoria dei posti da assegnare alle nuove istanze per centro diurno non autosufficienti ai fini del rilascio del parere di compatibilità nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio – Bimestri dal XI al XV – Provincia di Barletta- Andria-Trani – Presa d’atto di esaurimento posti residui da fabbisogno regionale nella Provincia di Barletta-Andria-Trani”*, **la Regione provvedeva ad assegnare alla società Ladi S.r.l. in via provvisoria n. 16 posti di Centro diurno non autosufficienti a fronte di n. 27 posti richiesti, in quanto il fabbisogno regionale di Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 era esaurito nella provincia di Barletta/Andria/Trani.** Posti che sono stati assegnati in via provvisoria previa acquisizione di integrazione documentale in merito alle carenze rilevate e riportate nella scheda di valutazione trasmessa in allegato alla DD n.449/2022.

Con nota prot. n. AOO183/3910 del 24/02/2023, è stata notificata la DD n. 449/2022 al Comune di Barletta e alla società Ladi S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, unitamente alla scheda di valutazione dei requisiti strutturali. Contestualmente, è stato chiesto, entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla predetta comunicazione:

1. Al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate e presenti nella scheda di valutazione, al fine di valutarne l’eventuale sanabilità;
2. Al Comune di Barletta di trasmettere, ai sensi dell’art.7 comma 2 della L.R. n.9/2017, attestazione sulla conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, alla data di presentazione dell’istanza, ovvero nella fattispecie concreta in esame alla data del 24/01/2022.

A seguito dei chiarimenti ed integrazioni fornite, la Regione avrebbe provveduto a rilasciare il parere di compatibilità al fabbisogno regionale, oppure a rigettare l'istanza.

In riscontro alla predetta nota di richiesta di integrazione documentale, la società Ladi S.r.l. con pec del 04/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004234 del 06/03/2023, ha trasmesso una nota nella quale forniva chiarimenti e precisazioni in merito alle carenze riscontrate, allegando la seguente documentazione:

- All.1 Modifica del contratto di locazione ad uso diverso sottoposto a condizione sospensiva del 22/09/2021, nella quale si rilevava "*Modifica dell'Art. 3 del Contratto preliminare_ La durata del contratto preliminare è prorogata fino al 30.09.2023 (...)*";
- All.2 Planimetria quotata del piano terra.

Con pec del 21/04/2023, l'Area VII – Settore pianificazione e governo del territorio – Edilizia del Comune di Barletta con nota prot. n. 50639 del 20/04/2023 ha dichiarato *la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia*, come prevede l'art. 7 comma 2 della L.R. n.9/2017, in merito al progetto del Centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n.4/2019 denominato "*La Collina dei Ricordi*" da realizzare in Barletta alla via Imbriani n.120.

L'istanza de qua ricade nell'ipotesi di cui al punto 6 di cui alla predetta determina 355/2020 "*6. Criteri di attribuzione dei posti nell'ipotesi di numero di posti disponibili uguale/superiore al numero dei posti richiesti*".

Dall'istruttoria eseguita e riportata nella DD n. 449/2022 e tenuto conto dell'integrazione documentale acquisita agli atti, la struttura possiede i requisiti previsti dal R.R. n. 4 del 2019 per n.16 posti di Centro diurno non autosufficienti e la documentazione acquisita agli atti è completa della documentazione obbligatoria prevista ex lege.

Tanto considerato

Si propone di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della Società Ladi S.r.l. – P.I. 04335980712 - con sede in Manfredonia, Via G. Palatella n. 75/A, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti per n. 16 posti di cui al RR n.4/2019 denominato "*La Collina dei ricordi*", da realizzare nel Comune di Barletta, alla Via Imbriani n.120; con la **prescrizione** che la società Ladi S.r.l., entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta allo scrivente Servizio ed al Comune di Barletta, **il contratto definitivo di locazione dell'immobile sito al piano terra alla via Imbriani n. 120 nel Comune di Barletta con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate**; con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Ladi S.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- iii. La società Ladi S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 24/01/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006469 del 27/04/2022 e dall'integrazione documentale trasmessa allo scrivente Servizio in data 4/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004234 del 06/03/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;

- iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Ladi S.r.l. – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;
- vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di esprimere **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Barletta in relazione all'istanza della Società Ladi S.r.l. – P.I. 04335980712 - con sede in Manfredonia, Via G. Palatella n. 75/A, per l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro diurno non autosufficienti per n. 16 posti di cui al R.R. n.4/2019, denominato "*La Collina dei ricordi*", da realizzare nel Comune di Barletta, alla Via Imbriani n.120; con la **prescrizione** che la società Ladi S.r.l., entro e non oltre 20

giorni dalla notifica del presente atto – pena l'inefficacia del medesimo - trasmetta allo scrivente Servizio ed al Comune di Barletta, **il contratto definitivo di locazione dell'immobile sito al piano terra alla via Imbriani n. 120 nel Comune di Barletta con la relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate;** con la precisazione che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i. e con l'ulteriore precisazione che :

- i. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società Ladi S.r.l. e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
 - ii. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
 - iii. La società Ladi S.r.l. è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 24/01/2022, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0006469 del 27/04/2022 e dall'integrazione documentale trasmessa allo scrivente Servizio in data 4/03/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0004234 del 06/03/2023, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019;
 - iv. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Barletta, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante dalla società Ladi S.r.l. – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
 - v. per lo standard di personale riferito all'attività assistenziale di n. 16 posti di Centro diurno non autosufficienti, si rinvia all'art. 7.4 del RR n. 4/2019;
 - vi. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art. 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Barletta (damato.stefania@cert.comune.barletta.bt.it);
 - alla società Ladi S.r.l. (P.I. 04335980712 - con sede in Manfredonia, Via G. Palatella n. 75/A), in persona del suo legale rappresentante (ladisrl@arubapec.it);

Il presente provvedimento:

- a) sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.13/1994;
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di

- cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
 - f) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
 - g) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie. Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Antonia Lorusso)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità-
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)